

LA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO

Il/La cittadino/a straniero/a coniugato con cittadina/o italiano può acquistare la cittadinanza italiana (ai sensi dell'art. 5 della legge 91/92) se possiede i seguenti requisiti:

almeno 2 anni di residenza legale in Italia dalla data del matrimonio, oppure, se residente all'estero, almeno 3 anni dalla data del matrimonio. Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; La residenza deve essere **ininterrotta** ed **attuale** al momento della domanda di cittadinanza. In caso di matrimonio celebrato all'estero deve essere avvenuta la "trascrizione" dell'atto negli appositi registri di stato civile del competente Comune italiano (art. 6, c. 2, l. n. 91/92). Al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

IL CITTADINO STRANIERO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, DEVE MUNIRSI DI IDENTIFICAZIONE SPID

E' necessario verificare l'esatta corrispondenza delle generalità tra gli atti del Paese d'origine e quelli italiani. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti. > Per il coniuge straniero del cittadino che è diventato italiano (acquistando la cittadinanza per residenza) i due anni di residenza legale in Italia, o tre all'estero, si calcolano dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana del coniuge (Ministero dell'Interno - Circolare K 60.1 del 02.11.2009).

REQUISITO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA L'aspirante cittadino deve dimostrare la **conoscenza della lingua italiana a livello B1** del Quadro comune Europeo (QCER) attraverso:
- Possesso di **titolo di studio** rilasciato da un Istituto di Istruzione Pubblico o Paritario riconosciuto dal MIUR e dal MAECI o dal MIUR. - Possesso della certificazione attestante la conoscenza del livello richiesto rilasciata da **Ente certificatore riconosciuto** dal MIUR e dal MAECI o dal MIUR (es: Certificazione CILS – Università di Siena; Certificazione CELI – Università di Perugia; Certificazione Plida – Società Dante Alighieri; Certificazione conoscenza dell'italiano L2 – Università Roma Tre) **Esclusi da tali dimostrazioni del requisito i possessori del PdS UE Slp o coloro che hanno sottoscritto l'Accordo di Integrazione.**

LISTA DOCUMENTI

Documenti da preparare in Italia

- fotocopia del titolo di soggiorno (dell'attestazione anagrafica per cittadino Ue).
- fotocopia del passaporto (pagina con i dati e foto della persona) e del codice fiscale
- fotocopia della carta di identità del richiedente
- fotocopia della carta di identità del coniuge italiano
- autocertificazione del coniuge attestante la cittadinanza italiana se acquisita dopo una domanda di cittadinanza la data del giuramento
- certificato di matrimonio registrato al comune di residenza va bene in carta semplice senza marca da bollo

- autocertificazione dello stato di famiglia cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale
- la residenza storica con indicazione dei comuni di residenza e dei relativi periodi di riferimento;

Documenti da preparare nel paese di origine.

- estratto dell'atto di nascita** completo di tutte le generalità (anche dei genitori)
- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.** Questo documento è sempre obbligatorio come da circolare prot. 11782 del 19/11/2015.

*Gli atti sopra riportati dovranno essere **legalizzati** dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato in cui sono stati emessi, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali (Apostille). Gli atti dovranno altresì essere debitamente **tradotti in lingua italiana** dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete.*

° Se i dati anagrafici nei certificati di nascita/penale sono discordanti con i documenti di identità, oppure c'è il patronimico o il middle name, occorre l'**attestazione consolare** rilasciata o dall'ambasciata italiana nel paese di origine o dall'ambasciata in Italia.

I certificati penali, rilasciati dai paesi di origine hanno una validità di 6 mesi a partire dalla data di emissione dell'Autorità straniera competente nel paese di origine.

*Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1191/2016, i **certificati di nascita, penale e matrimonio rilasciati da paesi membri dell'UE**, non devono più essere corredati da legalizzazione o apostille, ma devono contenere la **traduzione conforme al modello multilingue** predisposto dalla stato membro di appartenenza dello straniero.*

Apolidi e rifugiati: I suddetti dovranno produrre una fotocopia del **certificato di riconoscimento dello status** ed esibire l'originale al momento della presentazione dell'istanza in modo che l'ufficio possa prenderne visione. In **mancanza della certificazione di nascita**, l'interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In **mancanza della certificazione penale** del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.

Compilazione della domanda e tasse amministrative.

- € 250,00**, tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda
- Marca da Bollo da 16.00 Euro** tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda

LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA HA UN COSTO DI € 70,00